

prattutto cause di natura commerciale. Nel secolo XIV, si diffonde fino a diventare, per la maggior parte delle materie, il procedimento ordinario; e allora da esso si stacca, per casi eccezionali, un nuovo processo anche più rapido (*ex abrupto*), detto *sommariissimo*. Ma dal secolo XV, cessa ogni ulteriore tendenza ad abbreviare le liti, arrestandosi un movimento, che poteva nuocere all'andamento normale della giustizia; e il processo sommario, garantito con più ferme regole, diventa la base del processo moderno.

§ 105. — Oltre le op. cit. ai §§ 37, 56 e 101, v. Wach, *Der ital. Arrestprocess*, Lipsia, 1868; Engelmann, *Der Civilprocess. Gesch. u. System*, Breslau, 1889-1901; Del Vecchio e Casanova, *Le rappresaglie nei Com. medievali*, Bologna, 1894; Castellari, *Competenza in materia di obbligazioni*, Firenze, 1902; Chiovenda, *Saggi di dir. proc. civ.*, Bologna, 1905; Wahrmund, *Quellen z. Gesch. d. röm.-kan. Processes*, Innsbruck, 1905-13; Genuardi, *La proc. civ. in Sicilia dall'epoca normanna al 1446*, Palermo, 1906; Cognetti de Martiis, *L'appello stragiud. nel suo svolgim. stor.*, Mantova, 1910; Himstedt, *Neuen Rechtsgedaken im Zeugenbeweis d. oberital. Stadtrechtsprozesses*, Berlino, 1910; Bizzarri, *Le rappresaglie negli stat. del Com. di Siena*, nel *Bull. sen. di st. patria*, XX, 1913; Sohm, *Contestatio litis*, Berlino, 1913; Calamandrei, *La teoria dell'error in iudicando nel dir. it. intermedio*, in *Riv. ital. di scienze soc.*, I, 1914; Costa, *La nullità della sentenza e la querela nullitatis nella storia del proc. ital.*, in *Riv. it. di sc. giur.*, LVII, 1916; Salvioi, *Le prove legali sec. la dottrina più antica*, in *Riv. giuridica*, II, 1916; Id., *Storia della Procedura civile e criminale*, II (vol. III della *Storia del Dir. Ital.*, di P. Del Giudice), Milano, 1927; Baumgart, *Die Entwicklung d. Schuldhaft im ital. Recht*, Berlin, 1914; Lessona, *Trattato delle prove*, 2.^a ed., Milano, 1916; Sella *Il procedimento civile nella legislazione statutaria ital.*, Milano, 1927.

§ 106. — L'esecuzione.

Se la sentenza non è, entro i termini, volontariamente eseguita, dopo il precetto esecutivo intimato dai messi del giudice, si mette in atto l'esecuzione forzata, per la quale si limita e si esclude l'arbitrio della pi-